

OGGETTO: Elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Giugliano in Campania anno 2025. punto 3.1 del principio contabile all 4/4 al D.Lgs n. 118/2011

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato ed integrato dal D.lgs 126/2014 è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della L. n. 42/2009;

ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

- 1) *«gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla

programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'impostazione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante; L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiore all'80% dei ricavi complessivi

3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

Non sono comprese nel perimetro del consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono ricompresi gli enti in liquidazione

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, e nello specifico:

- elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili;
- elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. A far data dall'annualità 2019 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell'ente”.

La percentuale di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10%. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%

In ogni caso sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento:

- a) le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.112 del 17/09/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2018

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 11/12/2020 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2019;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14/09/2021 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 13/09/2022 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2021

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 05/09/2023 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2022

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/09/2024 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2023.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27/08/2025 con la quale è stata approvata la ricognizione costituenti il Gruppo amministrazione Pubblica per il Comune di Giugliano per l'anno 2024.

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Giugliano in Campania, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2025, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 08.06.2026 , ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA RILEVANZA
Totale attivo	727.055.290,84	21.811.658,73
Patrimonio Netto	370.839.409,21	11.125.182,28
Totali ricavi gestione caratteristica	122.645.258,70	3.679.357,77

Visti i nuovi esiti della ricognizione effettuata dal servizio finanziario ai fine dell'aggiornamento del Gruppo di amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento del Comune di Giugliano in Campania secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 n. 118/2011 in base alla quale si distinguono:

1. **ORGANISMI STRUMENTALE DEL COMUNE** ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 118/2011: l'ente non partecipa ad organismi strumentali
2. **ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DEL COMUNE** ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs n. 118/2011: costituiscono enti strumentali del Comune:

SOGGETTO	Totale attivo	% su Comune	Pat netto	% su Comune	Ricavi	% su Comune	Irrilevanza
Comune	727.055.290,84	100%	370.839.409,21	100%	122.645.258,70	100%	
Ente Idrico Campano	200.447.963,77	27,5%	15.483.295,80	4,1%	6.027.124,83	4,9%	NO
Ente D'Ambito Rifiuti Napoli 2	2.444.357,85	0,3%	2.244.516,34	0,6%	790.534,01	0,6%	SI

3. **SOCIETA' CONTROLLATE DEL COMUNE** ai sensi dell'articolo 11-ter del d.lgs. 118/2011: L'ente non detiene partecipazioni di controllo in società:

4. **SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE:** L'ente non detiene partecipazioni in società. Si precisa che relativamente alla partecipazione nella Società Confidi Italia in data 24.09.2025 la società è stata dichiarata fallita ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.09.2025.

DATO ATTO CHE sulla base di quanto relazionato, sono **inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Giugliano in Campania sono i seguenti enti strumentali partecipati

ND	Denominazione	Tipologia
1	Ente Idrico Campano	Ente strumentale partecipato
2	Ente d'Ambito Rifiuti Napoli 2	Ente strumentale partecipato

Sulla base di quanto relazionato **sono inclusi nel perimetro del consolidamento** al fine della predisposizione del bilancio consolidato 2025 il seguente elenco di organismi enti e società

N	Denominazione	Attività	tipologia	part
1	Ente Idrico Campano	Servizio idrico	Ente strumentale partecipato	2,067%

Mentre sono **esclusi dal perimetro di consolidamento** per irrilevanza economico patrimoniale e valore della produzione i seguenti soggetti

N	Denominazione	Attività	tipologia	part
1	Ente d'Ambito Rifiuti Napoli 2	Servizio rifiuti	Ente strumentale partecipato	17,76%

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. di approvare ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti **il Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Giugliano in Campania anno 2025

ND	Denominazione	Tipologia
1	Ente d'Ambito Rifiuti Napoli 2	Ente strumentale
2	Ente Idrico Campano	Ente strumentale

2. Di approvare altresì l'elenco degli organismi enti e società facenti parte del perimetro di consolidamento al fine della predisposizione del bilancio consolidato 2025,

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2025

Denominazione	Attività svolta	partecipazione	tipologia
Ente Idrico Campano	Servizio idrico	2,067%	Ente strumentale partecipato

3. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento;

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'ente sezione Amministrazione Trasparenza

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Andrea Euterpio